



FEDERCHIMICA
AISPEC MAPIC
GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E ADDITIVI PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E FARMACEUTICA

Mapic Tech Day

Il nuovo Regolamento 1115/2023: prodotti a deforestazione zero e dovuta diligenza

Elisabetta MERLO

Elisabetta.merlo@zschimmer-schwarz.com

Mapic – Comitato Tecnico

21 novembre 2024

EUDR: perché? (Gli obiettivi della EUCom)

OBIETTIVO

Garantire che i prodotti acquistati e consumati in UE non contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale

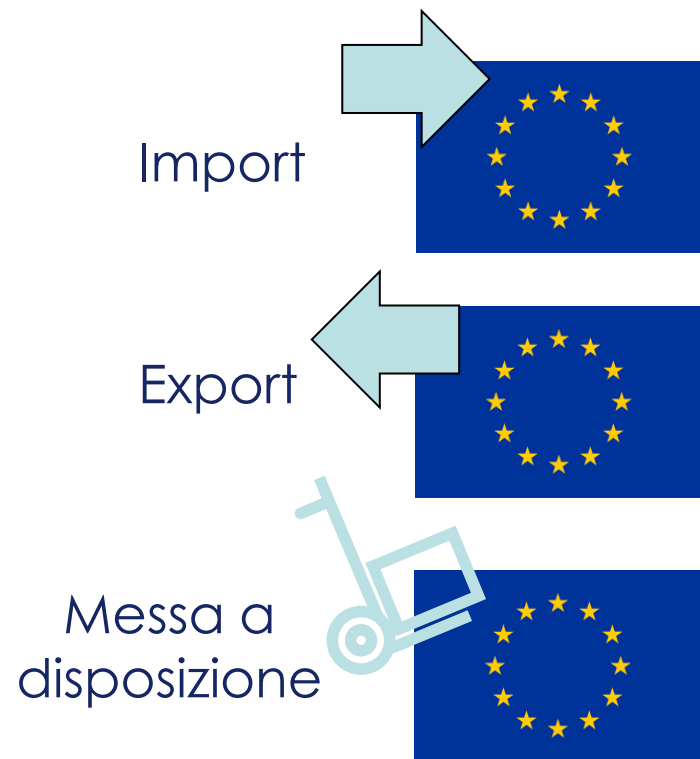
OBIETTIVI SPECIFICI

- Ridurre il degrado di 72 mila ettari di foreste entro il 2030
- Ridurre le emissioni di CO₂ di 32 mila tonnellate all'anno



OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI

Reg. 1115/2023 Art. 1



Legna



Gomma



Manzo



Soia



Cacao



Caffè

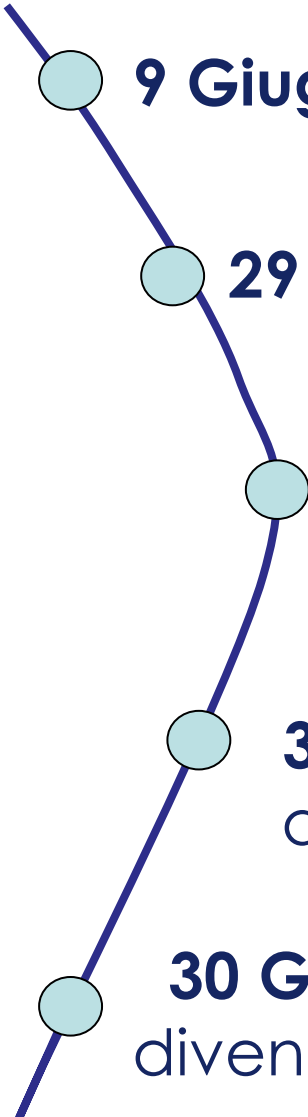


Olio di palma



FEDERCHIMICA
AISPEC MAPIC
GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E ADDITIVI PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E FARMACEUTICA

TIMELINE (Tempi di applicazione)

- 
- 9 Giugno 2023:** Pubblicazione del Regolamento 1115/2023
 - 29 Giugno 2023:** il Regolamento 1115/2023 entra in vigore
 - 30 Dicembre 2024:** EU Com conclude il country benchmarking e i lavori per la apposita piattaforma informatica
 - 30 Dicembre 2024:** il Regolamento 1115/2023 diventa applicabile dalle grandi Imprese
 - 30 Giugno 2025:** il Regolamento 1115/2023 diventa applicabile dalle Imprese PMI

TIMELINE (Revisione e riesame delle disposizioni)



30 giugno 2024: valutazione dell'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri terreni boschivi.



30 giugno 2025: valutazione dell'estensione dell'ambito di applicazione ad altri ecosistemi naturali (pascoli, torbiere e zone umide).



30 giugno 2028 (e successivamente almeno ogni cinque anni):
riesame generale dell'EUDR



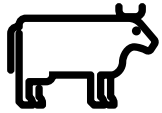
DISPOSIZIONE PRINCIPALE (Reg. 1115/2023 Art. 1)

Divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato e di esportazione delle materie prime e i prodotti interessati elencati nell'Allegato I che non soddisfano tutte queste condizioni:

- 1. sono a deforestazione zero**
- 2. sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione**
- 3. sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza**

OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI

Allegato I: prodotti interessati



Bovini

0102 21, 0102 29 Animali vivi della specie bovina
ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate
ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati
ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate
ex 1602 50 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina
ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati
ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114



Palma da olio

1207 10 Noci e mandorle di palmisti
1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi oli greggi)
2306 60 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti
ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95% (in peso, calcolato sul prodotto anidro)
2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri
2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi ...)
3823 11 Acido stearico, industriale
3823 12 Acido oleico, industriale
3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio)
3823 70 Alcoli grassi industriali



FEDERCHIMICA
AISPEC MAPIC
GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E ADDITIVI PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E FARMACEUTICA

OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI

Allegato I: prodotti interessati



Legno

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420 Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4421 Altri articoli di legno. Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta

ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno

9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 91 Mobili di legno, e loro parti

9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno



FEDERCHIMICA
AISPEC MAPIC
GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E ADDITIVI PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E FARMACEUTICA

OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI

Allegato I: prodotti interessati



Soia

1201 Fave di soia, anche frantumate

1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia



Cacao

1801 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati

1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803 Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 Burro, grasso e olio di cacao

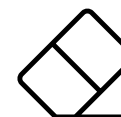
1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao



Caffè

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione



Gomma

4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle)

ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata

ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma

ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma

ex 4013 Camere d'aria, di gomma

ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40

ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita



FEDERCHIMICA

AISPEC MAPIC

GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E ADDITIVI PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E FARMACEUTICA

I PRODOTTI CORRELATI SONO INCLUSI?

	... made of a commodity listed in Annex I	... <u>not</u> made of a commodity in Annex I
Relevant product listed in Annex I...	Subject to the EUDR	<u>Not</u> subject to EUDR
Other product <u>not</u> listed in Annex I...	<u>Not</u> subject to EUDR	<u>Not</u> subject to EUDR

FONTE:

https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/scope_en



FEDERCHIMICA
AISPEC MAPIC
GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E ADDITIVI PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E FARMACEUTICA

I SOGGETTI COINVOLTI (Reg. 1115/2023 Art. 2)

OPERATORE

Definizioni 15 e 16

Nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta.

Importatori, esportatori, produttori

COMMERCIANTE

Definizioni 17, 18 e 19

Nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato.

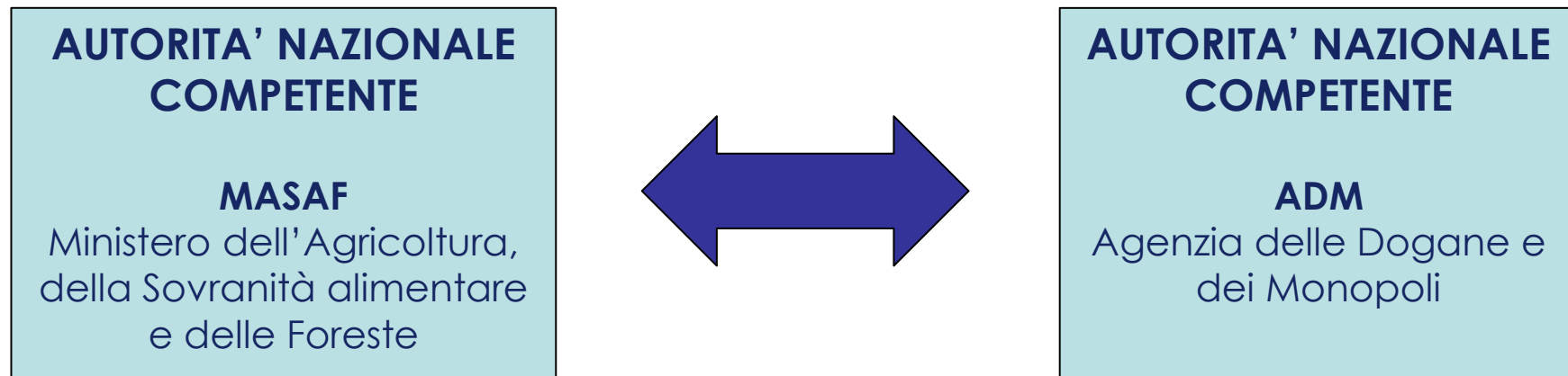
Distributori



I SOGGETTI COINVOLTI (Le autorità competenti)

Sanzioni:

- Confisca e rifiuto in immissione
- Multa fino al 4% del fatturato annuo in UE



GLI OBBLIGHI (Le imprese non PMI)

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI (art. 4)

- Esercitare la «Dovuta diligenza» e notificarla alle Autorità prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati
- Comunicare agli operatori e ai commercianti a valle tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza.

OBBLIGHI DEI COMMERCianti (art.5)

Il commerciante non PMI è considerato a tutti gli effetti un operatore ed è tenuto ad attenersi agli stessi obblighi in relazione alle materie prime interessate e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato.

Dipendenti > 250
Fatturato > 50 Mln
Direttiva Delegata 2023/2775

Applicazione EUDR:
gennaio 2025

GLI OBBLIGHI (Le imprese PMI)

OBBLIGHI DEL COMMERCIANTE (art.5)

Non deve essere esercitata la dovuta diligenza, ma garantita la tracciabilità: il commerciante PMI deve raccogliere le informazioni pertinenti e conservarle per almeno 5 anni dalla data di messa a disposizione del prodotto.

OBBLIGHI DELL'OPERATORE (art. 4)

- E' esente dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza per le parti dei prodotti interessati che sono già stati oggetto di dovuta diligenza.
- Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l'operatore PMI deve esercitare comunque la dovuta diligenza

Dipendenti < 250
Fatturato < 50 Mln
Direttiva Delegata 2023/2775

Applicazione EUDR:
luglio 2025

IL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA

Raccolta di informazioni

ART. 9

- Descrizione del prodotto (nome botanico, specie, ...)
- Quantità
- Geolocalizzazione coltivazione e data produzione
- Fornitore
- Destinatario
- Evidenze che il prodotto è a deforestazione zero
- Evidenze che il prodotto è conforme alle legislazioni di origine



Verifica del Rischio

ART. 10

- Rischio Paese (Art. 27)
- Presenza aree deforestali nel Paese di origine
- Elementi di rischio (corruzione, crisi sociali, ...)
- Complessità della filiera
- Rischio di mescolamento con prodotti non conformi
- Consultazioni popoli indigeni



Mitigazione del Rischio

ART. 11

Procedure che mitigano il rischio di deforestazione:

- Informazioni e dati aggiuntivi
- Audit indipendenti
- Cambio fornitori
- Iniziative e strategie

ART. 12:

revisione annua del sistema di dovuta diligenza (da documentare)



FEDERCHIMICA
AISPEC MAPIC
GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E ADDITIVI PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E FARMACEUTICA

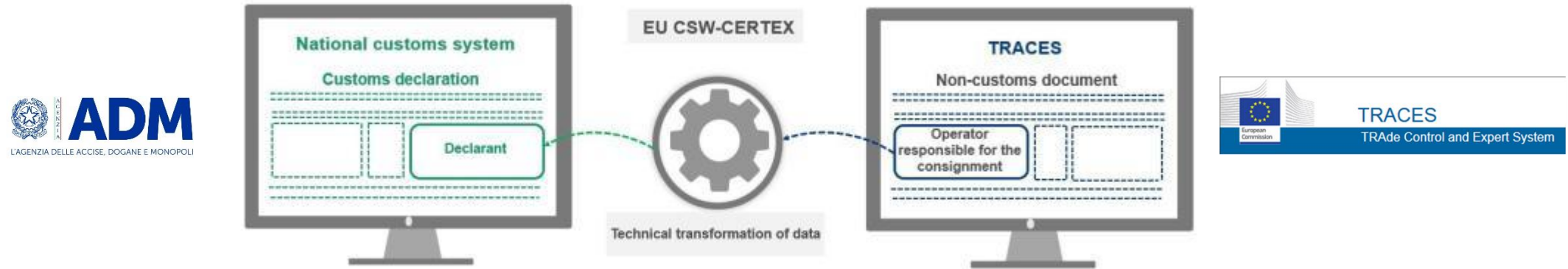
IL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA

1. Tracciabilità lungo la catena di fornitura (coordinate di origine, lavorazioni, distribuzioni, ...)
2. Verifica e valutazione del rischio di deforestazione
3. Se rischio alto: mitigazione del rischio

La DDS deve essere redatta per ogni lotto commerciale o di importazione/esportazione e deve essere conservata per 5 anni

La dichiarazione di due diligence non deve essere redatta dal produttore extra-UE, ma dall'importatore UE

LA PIATTAFORMA INFORMATICA



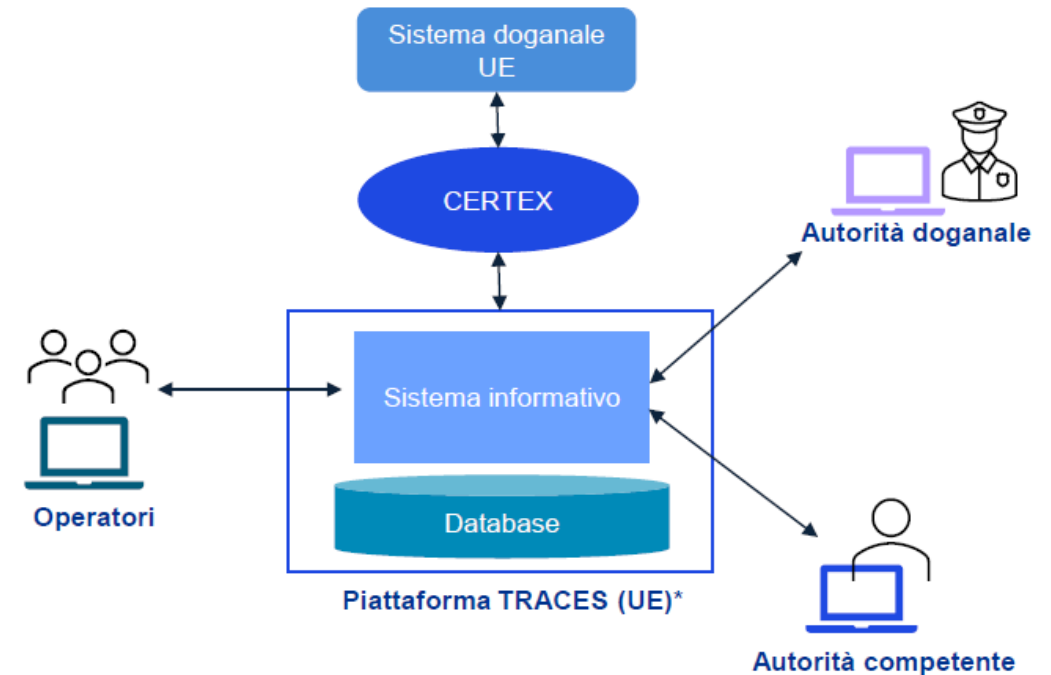
- Registrazione di operatori e commercianti (EORI / P.IVA / CF)
- Notifica della dovuta diligenza e tracciabilità
- Interfaccia con software monitoraggio e valutazione del rischio di deforestazione
- Registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza
- Garantisce sicurezza, integrità e confidenzialità

Link da usare: <https://eudr.webcloud.ec.europa.eu/tracesnt/login>

SISTEMA DI INFORMAZIONE

Il Sistema Informativo comunicherà con sistemi informatici doganali. L'interoperabilità tra i sistemi informatici doganali e il Sistema Informativo (e altri sistemi informatici non doganali) avverrà grazie alla c.d. «**Single Window Environment for Customs**» (**EU SWE-C**), istituita tramite Regolamento (UE) 2022/2399 nel dicembre 2022, con lo scopo di fornire un nuovo quadro giuridico per migliorare la condivisione delle informazioni e la cooperazione digitale tra le amministrazioni doganali e le altre autorità governative incaricate di far rispettare le formalità non doganali alle frontiere dell'UE in settori quali la salute e la sicurezza, la protezione dell'ambiente, l'agricoltura, ecc.

L'elemento centrale della EU SWE-C, noto come sistema **EU CSW-CERTEX**, interconetterà il Sistema Informativo con i sistemi informatici doganali nazionali e consentirà la condivisione e l'elaborazione dei dati presentati dagli operatori economici alle autorità doganali e le autorità competenti per l'esecuzione delle formalità non doganali, garantendo così la condivisione delle informazioni in tempo reale e la cooperazione digitale tra autorità.



*TRACES è la piattaforma online della Commissione europea per la certificazione sanitaria degli animali e delle piante, necessaria per l'importazione nell'Unione europea di animali, prodotti di origine animale, alimenti e mangimi di origine non animale e piante, nonché per il commercio intra-UE e le esportazioni UE di animali e di alcuni prodotti di origine animale.



FEDERCHIMICA
AISPEC MAPIC
GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E ADDITIVI PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E FARMACEUTICA

BENCHMARKING

- ❖ Un sistema di benchmarking **sviluppato e gestito dalla Commissione** classificherà i Paesi, o parti di essi, in tre categorie in base al livello di rischio di produzioni non esenti da deforestazione.
- ❖ L'elenco si baserà su **un'analisi oggettiva e trasparente** di criteri quantitativi e qualitativi, tenendo conto delle più recenti prove scientifiche, di fonti riconosciute a livello internazionale e di informazioni verificate sul campo.
- ❖ L'entrata in funzione del sistema, ovvero, la pubblicazione dell'elenco dei paesi, è prevista per non oltre il **30 dicembre 2024**.

I 3 livelli di rischio prospettati dal sistema sono i seguenti:

Paesi «ad alto rischio»:
paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione comporta l'individuazione di un rischio elevato di produrre, in tali paesi o parti di paesi, materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera (a) (ovvero, non sono a deforestazione zero)

Paesi «a basso rischio»:
paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione conclude che vi sono sufficienti garanzie quanto al fatto che i casi di produzione di materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a), sono eccezionali;

Paesi a «rischio standard»: paesi, o parti di paesi, che non rientrano nella categoria «ad alto rischio» né in quella «a basso rischio».



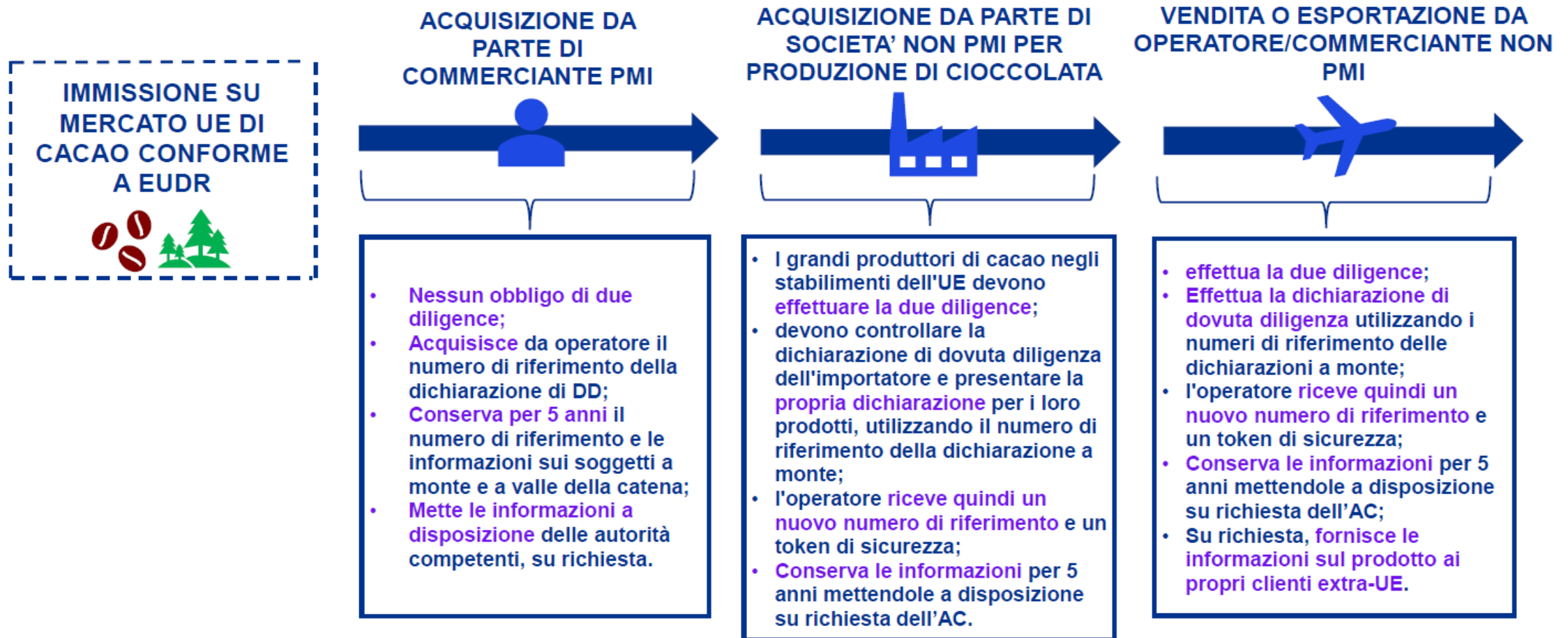
IPOTESI DI CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

Prodotto extra-UE



IPOTESI DI CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

Prodotto extra-UE



LE ULTIME NOTIZIE (Commissione)

Bruxelles, 2 ottobre 2024

La Commissione pubblica oggi **ulteriori documenti di orientamento** e un **quadro di cooperazione internazionale più solido** per sostenere le parti interessate a livello mondiale, gli Stati membri e i paesi terzi nei loro preparativi per l'attuazione del regolamento dell'UE sulla deforestazione. Alla luce dei riscontri ricevuti dai partner internazionali sullo stato dei preparativi, la Commissione propone inoltre di concedere alle parti interessate più tempo per prepararsi. Se approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, renderebbe **la legge applicabile il 30 dicembre 2025 per le grandi imprese e il 30 giugno 2026 per le microimprese e le piccole imprese**. Poiché tutti gli strumenti di attuazione sono tecnicamente pronti, i 12 mesi supplementari possono fungere da **periodo di introduzione graduale per garantire un'attuazione corretta ed efficace**.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5009

I NUOVI DOCUMENTI

Documento di orientamento (linea guida)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202406789

FAQ aggiornate <https://circabc.europa.eu/ui/group/34861680-e799-4d7c-bbad-da83c45da458/library/e126f816-844b-41a9-89ef-cb2a33b6aa56/details?download=true>

La Commissione Europea ha pubblicato il manuale - EUDR Information System User Guide - che contiene le informazioni essenziali per creare e gestire le Dichiarazioni di Due Diligence

<https://circabc.europa.eu/ui/group/34861680-e799-4d7c-bbad-da83c45da458/library/f3241d53-c8dd-4ae1-8251-539c32b87077/details>

Registrazione dal 6 novembre per operatori e commercianti: <https://eudr.webcloud.ec.europa.eu/tracesnt/login>.



I NUOVI DOCUMENTI

E' stata inoltre avviata l'attività di formazione degli operatori.
E' possibile prenotarsi online alla pagina seguente:

https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/deforestation-due-diligence-registry_en

Segnaliamo infine che i due video tutorial sono ora disponibili anche con sottotitoli in italiano:

- [Creating an electronic Due Diligence statement \(IT\)](#)
- [Searching for an electronic Due Diligence Statement \(IT\)](#)

I NUOVI DOCUMENTI

https://green-business.ec.europa.eu/eudr-myth-buster_en

Sotto i link ad alcuni degli strumenti RSPO

RSPO Hotspot Hub

<https://rspo.org/as-an-organisation/tools/rspo-hotspot-hub/>

GeoRSPO

<https://rspo.org/as-an-organisation/tools/georspo/>

RSPO organizzerà sessioni di formazione on line tra ottobre e dicembre 2024.

Approfondimenti: <https://www.prismabyrspo.org/eudr-compliance/>

<https://www.clecat.org/media/deforestation-reg-2023-1115---taric-data.pdf>

https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/factsheet-smes_en



FEDERCHIMICA
AISPEC MAPIC
GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E ADDITIVI PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E FARMACEUTICA

LE ULTIME NOTIZIE (la proposta)

Il 14 Novembre il Parlamento Europeo si è riunito per votare la proposta della Commissione di prorogare l'entrata in vigore del Regolamento EUDR di 12 mesi.

Il PPE aveva previsto una serie di emendamenti (15) volti ad aumentare il posticipo a 2 anni, introdurre paesi a rischio zero, escludere i commercianti mantenendo solo gli operatori e introdurre colloqui regolari con OMC.



LE ULTIME NOTIZIE (i risultati)

- Prima del voto alcuni emendamenti (esclusione commercianti e proroga a 2 anni) sono stati ritirati
- Adottata definizione di paesi a rischio zero
- L'emendamento 12 (colloqui regolari con OMC) non è stato approvato
- Con 371 voti a favore, 240 contro e 30 astenuti, è stata approvata la proposta della Commissione di posticipo di 1 anno,

LE ULTIME NOTIZIE (paesi a rischio zero)

Gli emendamenti relativi ai paesi a rischio zero mirano a creare una nuova categoria di paesi classificati appunto come 'a rischio zero'. Le materie prime, i prodotti e gli operatori di questi paesi trarrebbero vantaggio da requisiti semplificati. Tuttavia, i criteri per definire una 'regione a rischio zero' non sono ancora del tutto dettagliati. Secondo gli emendamenti proposti, 'rischio zero' si riferisce a paesi o regioni che soddisfano i seguenti criteri di valutazione:

- Sviluppo stabile o incrementato dell'area forestale dal 1990;
- Firma dell'Accordo di Parigi sul Clima e delle convenzioni internazionali sui diritti umani e sulla prevenzione della deforestazione;
- Applicazione rigorosa delle norme sulla deforestazione e sulla conservazione delle foreste a livello nazionale, con piena trasparenza e monitoraggio.

Di conseguenza, gli operatori di questi paesi 'a rischio zero' si troverebbero ad affrontare controlli normativi significativamente più leggeri, riducendo l'onere complessivo di conformità.

Qual'è il prossimo passo?

Tutto ciò non è ancora definitivo, poichè la Commissione e gli stati membri potrebbero ancora respingere questi emendamenti.

LE ULTIME NOTIZIE (la storia infinita)

Qual'è il prossimo passo?

Dopo la votazione, l'eurodeputata Schneider ha chiesto di riportare la discussione a livello di Comitato per i negoziati interistituzionali (triloghi). Il dossier è stato rinviato al Comitato ENVI e i triloghi sono previsti a breve. Si dovrà raggiungere un accordo definitivo entro la fine dell'anno (seguirà pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), altrimenti la proposta originale dell'EUDR sarà applicata dal 30 Dicembre 2024.

Sebbene non siamo ancora nella posizione di presumere formalmente che l'EUDR sarà posticipata di un anno, molte delle parti interessate danno per scontato che ciò accadrà. La Commissione sta attualmente valutando l'esito del voto prima di rilasciare una dichiarazione ufficiale.

Di seguito alcuni dei possibili scenari:

- 1 - Il Consiglio accetta i nuovi emendamenti ed EUDR entra in vigore con un anno di ritardo e l'introduzione della categoria "no-rischio"
- 2 - Il trilogio non porta a conclusioni e l'EUDR entra in vigore alla fine dell'anno (come originariamente previsto)
- 3 - Parlamento e Consiglio trovano una via di mezzo nelle discussioni (risultato sconosciuto, ma probabilmente verrebbe concordato solo il ritardo di 1 anno)



LA LINEA GUIDA

Nel frattempo si informa che **è stato pubblicato il documento informativo nella Gazzetta Ufficiale: <https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/6789/oj>**

Alcuni esempi

In sintesi, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento:

- il materiale da imballaggio immesso sul mercato come prodotto a sé stante;
- gli imballaggi che danno al prodotto il suo carattere essenziale: ad esempio scatole da regalo decorative.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento:

- il materiale da imballaggio contenente la merce e usato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto;
- manuali d'uso che accompagnano le spedizioni, tranne se sono immessi sul mercato come prodotti a sé stanti.

LA LINEA GUIDA

Questa esenzione non si applica:

- ai sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti intesi come una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- ai prodotti di scarto indicati come rientranti nell'ambito di applicazione nell'allegato I dell'EUDR (ad esempio prodotti di cui al codice SA 1802: gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao)
 - i. l'olio di palma ottenuto da *Elaeis guineensis* rientra nell'ambito di applicazione, ma l'olio di babassu ottenuto da *Attalea speciosa* non rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR;
 - ii. la gomma ottenuta da *Hevea brasiliensis* rientra nell'ambito di applicazione, ma balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe prodotte con altre specie non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR, né vi rientrano i prodotti di gomma sintetica;
 - iii. i prodotti in legno rientrano nell'ambito di applicazione, ma i prodotti in canne d'India non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR.

ALTRI ESEMPI

Scenario 1

Trasformazione dei prodotti

Il fabbricante A (operatore non PMI), stabilito nell'UE, è una società che acquista olio di palma [SA 1511] in un paese terzo e lo importa nell'UE, dove utilizza l'olio di palma per produrre alcoli grassi industriali [SA 3823 70]. Successivamente vende gli alcoli grassi industriali al fabbricante B in un altro Stato membro dell'UE.

— Il fabbricante A è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE dell'olio di palma (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto l'olio di palma è un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il fabbricante A deve esercitare la dovuta diligenza sull'olio di palma, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica. Il fabbricante A è un operatore anche all'atto dell'immissione sul mercato degli alcoli grassi industriali, in quanto gli alcoli grassi industriali sono prodotti interessati di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il fabbricante A deve presentare una DDD separata per gli alcoli grassi industriali prima di immetterli sul mercato; in tale DDD può fare riferimento al precedente numero di riferimento DDD a norma dell'articolo 4, paragrafo 9.

ALTRI ESEMPI

Scenario 4b

Il grossista J (operatore PMI), stabilito nell'UE, importa cacao in polvere [SA 1805] da un produttore di un paese terzo (non UE) e lo vende al dettagliante K stabilito nell'UE (commerciante non PMI). Il dettagliante K rivende il cacao in polvere all'interno dell'UE.

— Il grossista J è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE del cacao in polvere (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto il cacao in polvere è un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che il grossista J deve esercitare la dovuta diligenza sul cacao in polvere, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento della DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica. Dal momento che il cacao in polvere è già stato immesso sul mercato da J, e a condizione che il dettagliante K non lo abbia trasformato né integrato prima di rivenderlo, il dettagliante K sta soltanto mettendo a disposizione un prodotto interessato. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza e della presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 9, il dettagliante K può fare riferimento alla DDD esistente dopo aver accertato che la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente dal grossista J ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9; il dettagliante K continua però a essere responsabile della conformità.

ALTRI ESEMPI

Scenario 8

Il fabbricante R (operatore PMI), stabilito nell'UE, importa nell'UE olio di palma [SA 1511] da produttori di paesi terzi (non UE) e, nel proprio stabilimento, lo trasforma in sapone [SA 3401] che poi vende all'interno dell'UE.

— Il fabbricante R è un operatore all'atto dell'importazione nell'UE dell'olio di palma (dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica»), in quanto l'olio di palma è un prodotto interessato di cui all'allegato I dell'EUDR. Ciò significa che R deve esercitare la dovuta diligenza, presentare una DDD al sistema di informazione e inserire il numero di riferimento DDD nella dichiarazione per il regime doganale di immissione in libera pratica. All'atto della vendita del sapone il fabbricante R non è però tenuto a esercitare la dovuta diligenza o a presentare una DDD per l'olio di palma contenuto nel sapone, in quanto il sapone non è di per sé un prodotto interessato elencato nell'allegato I dell'EUDR.





FEDERCHIMICA
AISPEC MAPIC
GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E ADDITIVI PER L'INDUSTRIA
COSMETICA E FARMACEUTICA



Grazie a tutti

Elisabetta Merlo

e.merlo@zschimmer-schwarz.com